

**DELIBERAZIONE 25 SETTEMBRE 2014
463/2014/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER GLI ANNI 2014 E 2015, PROPOSTO DALLA
CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ATO 2 LAZIO CENTRALE - ROMA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 settembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta

dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la determina del 28 febbraio 2014, 2/2014 DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio

idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR” (di seguito: determina 2/2014 DSID);

- la determina del 7 marzo 2014, 3/2014 DSID, recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determina 3/2014 DSID);
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 141/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ato 2 Lazio Centrale – Roma” (di seguito: deliberazione 141/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2014, 199/2014/E/IDR, recante “Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione dell’Autorità 135/2013/E/IDR in merito all’erogazione del servizio acquedotto nei comuni interessati da limitazioni all’uso di acque destinate al consumo umano” (di seguito: deliberazione 199/2014/E/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante “Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, nn. 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR” (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali” (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- l’istanza di aggiornamento tariffario presentata dal gestore ACEA ATO 2 S.p.A. ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR e la conseguente diffida ad adempiere inviata dall’Autorità all’Ente d’Ambito in oggetto, in data 13 giugno 2014 (prot. AEEGSI n. 16592);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi in data 31 luglio 2014 e, da ultimo, in data 2 settembre 2014, dall’Ente d’Ambito dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, nonché delle determine 2/2014 DSID e 3/2014 DSID.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la

promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"

- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)"

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;
- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato

sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del servizio idrico integrato);

- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTI*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- a completamento del vasto procedimento partecipativo avviato dall'Autorità, in data 13 dicembre 2013 è stata organizzata, a Milano, presso il Centro Congressi Auditorium, la II Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici, nel corso della quale sono state affrontate le principali problematiche del settore, con specifico riguardo agli orientamenti formulati dall'Autorità, e sono stati auditi, in appositi incontri, tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne hanno fatto richiesta;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione da ultimo richiamata, l'Autorità ha, tra l'altro, definito una specifica procedura caratterizzata da una più precisa ripartizione dei compiti tra gestore e soggetto competente, finalizzata a superare le criticità derivanti dall'inerzia dei soggetti coinvolti, in particolare prevedendo, ai commi 5.5 e 5.6, che nei casi in cui gli Enti d'Ambito risultino, alla data del 31 marzo 2014, inadempienti ai propri obblighi di predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015, il gestore possa presentare istanza di aggiornamento tariffario al soggetto competente, e che qualora quest'ultimo non ottemperi nei termini previsti, l'istanza del gestore sia da intendersi accolta dal medesimo soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le recenti sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state

annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell’Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;

- con deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha precisato che le citate sentenze non producono alcun effetto caducatorio sul MTI per gli anni 2014 e 2015, le cui disposizioni sono pienamente cogenti, con particolare riferimento alla tempistica e allo svolgimento delle procedure ivi previste, mentre potrebbero determinare alcune variazioni dei conguagli riconosciuti per gli anni 2012 e 2013;
- con la medesima deliberazione 204/2014/R/IDR, l’Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell’approvazione delle proposte tariffarie per gli anni 2014 e 2015, la valorizzazione delle componenti a conguaglio inserite nel VRG, di cui all’articolo 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR – coerentemente con gli obiettivi definiti al pertinente livello istituzionale e sulla base delle informazioni fornite dal soggetto competente alla predisposizione tariffaria – avviene, in via provvisoria e nelle more della definizione dei contenziosi pendenti, sulla base dei moltiplicatori tariffari approvati dall’Autorità per le annualità 2012 e 2013, ovvero, nei casi di moltiplicatori tariffari non approvati dall’Autorità medesima, nel rispetto dei limiti di prezzo di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 9.3 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, nel fornire la definizione dello “specifico schema regolatorio”, enuclea l’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria che l’Ente d’Ambito o altro soggetto competente deve proporre all’Autorità ai fini della relativa approvazione, quali:
 - il programma degli interventi (PdI), che, ai sensi dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06, specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014-2017, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza (comma 4.2, lett. a));
 - il piano economico-finanziario (PEF), che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario, garantendo il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 4.2, lett. b));
 - la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire le regole tariffarie da ultimo introdotte (comma 4.2, lett. c));

- al comma 5.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015, l'Autorità dispone che le stesse siano predisposte dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti all'uopo competenti anche sulla base dei dati - debitamente aggiornati - inviati nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- la deliberazione 643/2013/R/IDR stabilisce che, entro il 31 marzo 2014, gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 5.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
 - i. il programma degli interventi, come definito al comma 4.2, lett. a), della deliberazione 643/2013/R/IDR;
 - ii. il piano economico-finanziario - come definito al comma 4.2, lett. b), della deliberazione 643/2013/R/IDR - che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario ϑ che ciascun gestore dovrà applicare negli anni 2014 e 2015;
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
 - v. l'aggiornamento, secondo le modalità sopra specificate, dei dati necessari richiesti;
- il comma 6.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione;
- il Titolo 2 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti d'Ambito o altri soggetti competenti;
- con determine 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- non avendo la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, alla data del 31 marzo 2014, provveduto alle determinazioni tariffarie di propria competenza per gli anni 2014 e 2015, il gestore ACEA ATO 2 S.p.A. ha presentato istanza di aggiornamento tariffario all'Ente d'Ambito medesimo ai sensi del comma 5.5 della deliberazione 643/2013/R/IDR, dandone contestuale comunicazione all'Autorità in data 28 aprile 2014;
- l'Autorità, con nota prot. AEEGSI n. 16592 del 13 giugno 2014, ha diffidato il citato Ente d'Ambito a provvedere, entro 30 giorni, alle determinazioni tariffarie di propria competenza per la predetta gestione;
- successivamente, in data 10 luglio 2014, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha provveduto all'approvazione della propria proposta

tariffaria per gli anni 2014 e 2015 e, in data 31 luglio 2014, l'Ente d'Ambito in oggetto ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni sopra richiamate, lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie adottate relative alla gestione operante sul proprio territorio, nonché, con comunicazioni successive gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

- l'Autorità, secondo quanto disposto dal comma 2.6 della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO CHE:

- con gli atti e i documenti trasmessi, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio criticità riconducibili ai seguenti aspetti:
 - presenza di punti di vulnerabilità dello schema acquedottistico Peschiera-Capore (di strategicità primaria per l'approvvigionamento idropotabile dei comuni dell'ATO in oggetto) con conseguenti possibili situazioni di emergenza generate da deficit idrici, sia per quantità che per durata;
 - elevata età media delle reti e degli impianti idrici;
 - presenza di pozzi in terreni vulcanici che presentano caratteristiche qualitative della risorsa emunta non ancora conformi alla normativa vigente, specificatamente per i parametri arsenico e fluoro;
 - problemi di carattere igienico, idraulico e strutturale relativi agli acquedotti realizzati dall'ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) che alimentano zone rurali;
 - vetustà delle reti e degli impianti fognari;
 - presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico per eventi franosi, nonché presenza di voragini che potrebbero portare al collasso delle condotte fognarie;
 - fenomeni di allagamento in aree urbane servite da rete fognaria "nera", prive in genere di fognatura "bianca";
 - presenza di impianti di depurazione con potenzialità non idonea a garantire il trattamento di tutto il carico inquinante prodotto sul territorio;
 - presenza, seppur contenuta, di scarichi non depurati;
- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente d'Ambito in oggetto ha individuato tra i principali obiettivi specifici della pianificazione i seguenti:
 - eliminazione delle limitate situazioni di non conformità qualitativa delle acque per una maggiore affidabilità del servizio;
 - potenziamento del sistema di adduzione verso l'area metropolitana;
 - ammodernamento delle condotte e conseguente riduzione delle perdite;
 - aumento del grado di copertura del servizio di fognatura;

- miglioramento e/o mantenimento della qualità dei corpi idrici recettori;
- miglioramento del sistema depurativo in linea con gli obiettivi fissati dal Piano di tutela regionale delle acque;
- mantenimento dell'attuale standard di età dei sistemi di misura (l'86% dei contatori di età inferiore ai 15 anni);
- in considerazione dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ente d'Ambito dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma ha programmato, per il periodo 2014-2017, i seguenti interventi ritenuti prioritari:
 - potenziamento e rinnovo dei grandi acquedotti di Roma (Peschiera e Capore);
 - realizzazione o potenziamento di adduttrici e realizzazione di nuovi serbatoi;
 - bonifiche di rete, prioritariamente per il contenimento delle perdite, implementazione di sistemi e strumentazione necessari al controllo dei volumi captati e distribuiti, nonché ispezione dei manufatti di diramazione delle reti di distribuzione e dei cunicoli di servizio con contemporanea eliminazione delle eventuali perdite rilevate;
 - interventi straordinari per l'emergenza determinatasi in relazione alla concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all'uso umano di alcuni comuni, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti di approvvigionamento di acquedotti gestiti da altri Enti (ad esempio, interventi concernenti la dismissione delle fonti di approvvigionamento che alimentano alcuni acquedotti rurali gestiti dall'ARSIAL);
 - estensione della rete fognaria per le zone limitrofe ai nuclei abitati;
 - risanamento degli scarichi di pubblica fognatura non depurati e adeguamento degli impianti di depurazione esistenti alle più recenti prescrizioni normative;
 - sostituzione sistematica dei contatori;
- ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha previsto
 - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2014-2017 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
 - l'invarianza degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore, tale da non richiedere una modifica dei costi pianificati,
 posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2014 e 2015 - nel *Quadrante III* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- il medesimo Ente d'Ambito ha specificato di avere esercitato la facoltà di applicare l'ammortamento finanziario, di cui al comma 18.4 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, ricorrendo all'utilizzo di vite utili dei cespiti più

brevi rispetto a quelle regolatorie, in ragione dell'entità degli investimenti programmati;

- la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma ha deliberato di detrarre dai conguagli tariffari dovuti per il 2012 e il 2013, le somme raccolte come fondo di solidarietà (ex Delibera Conferenza dei Sindaci 6/10) e non utilizzate al 31 dicembre 2012 a causa dell'assenza di richieste, mantenendo per gli interventi di solidarietà *“le risorse residue del 2013 (...) e quelle che verranno raccolte al medesimo scopo nel 2014”*;
- nella relazione illustrativa della predisposizione tariffaria, l'Ente d'Ambito in oggetto ha dettagliato le voci di costo - relative all'anno 2012 - che concorrono alla determinazione della componente a conguaglio $R_{C_{ALTRO}}$, individuando tra i costi sostenuti per il verificarsi di eventi eccezionali quelli riconducibili ai problemi di potabilità delle fonti di approvvigionamento (classificati come *“Emergenza interventi per arsenico”* e quantificati in 239.882 euro);
- con riferimento ai richiamati conguagli afferenti all'annualità 2012, il citato Ente d'Ambito ha, inoltre, specificato che gli stessi comprendono costi per eventi eccezionali, riconducibili per 9.566.934 euro al trasporto dei reflui su gomma, resosi necessario a seguito del sequestro di alcuni depuratori da parte della Magistratura, riservandosi al contempo *“la possibilità in elaborazioni tariffarie future di proporre di stornare tali costi qualora risultassero afferenti ad una indagine giudiziaria a seguito della quale il Gestore dovesse subire una condanna”*;
- al fine di contenere gli incrementi tariffari annuali, l'Ente d'Ambito in oggetto ha, inoltre, evidenziato di aver operato, con l'accordo del gestore, una riallocazione dei conguagli riferiti alle annualità 2012 e 2013 ($R_{C_{TOT}}$), prevedendo le modalità del relativo recupero successivamente al 2015;
- l'Ente d'Ambito in oggetto ha inoltre approvato, recependo una proposta formulata al riguardo dal gestore, di apportare alcune variazioni all'articolazione tariffaria attualmente applicata, secondo modalità che, sulla base degli atti trasmessi dal medesimo Ente, il gestore proponente ha illustrato in questi termini: *“il Gestore ha elaborato una integrazione della struttura dei corrispettivi esistenti che, pur non aderendo pedissequamente agli schemi della delibera 643/2013, ne avvia comunque un percorso di convergenza dal momento che prevede un aumento dell'incidenza delle quote fisse, peraltro oggi assenti per alcuni segmenti di servizio (depurazione e fognatura)”*;
- in relazione alla proposta di cui al precedente alinea, lo stesso gestore ha inoltre acclarato – come risulta dal punto 12 del verbale dell'incontro tenutosi con la STO in data 12 giugno 2014 trasmesso dall'Ente d'Ambito in oggetto – che *“qualora l'AEEGSI non dovesse approvare tale modifica dell'articolazione, tale diniego non sarà motivo di riduzione degli investimenti previsti”*;
- come disposto dalla deliberazione 141/2014/R/IDR - con la quale l'Autorità ha proceduto all'approvazione delle tariffe 2012 e 2013 - la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale – Roma, nell'ambito dell'attuazione del MTI, ha completato gli *“ulteriori approfondimenti [richiesti] limitatamente al*

dimensionamento della componente “FoNI”, in rapporto al riconoscimento dei costi operativi programmati (Op), in coerenza al vincolo ai ricavi del Gestore”, modificando conseguentemente il valore della componente FoNI per il 2013, pur confermando i valori del VRG e del moltiplicatore tariffario già approvati per il biennio considerato dal MTT e azzerando la componente FNI_{FoNI} per il 2013.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi, e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, per la gestione di cui all’Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario, di cui all’articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d’ufficio da parte dell’Autorità, di cui al comma 5.7 della deliberazione da ultimo richiamata;
- per la gestione in parola siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e di tutte le altre informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, secondo quanto disposto dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, dalle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché dalla deliberazione 204/2014/R/IDR;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall’Ente d’Ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti risultino coerenti, con le precisazioni di seguito riportate, con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall’Ente d’Ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- il piano economico-finanziario, nel quale risultano esplicitate le predisposizioni tariffarie riportate nella Tabella 1 dell’Allegato A sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall’Ente di Ambito;
- le proposte tariffarie comunicate all’Autorità appaiono adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio, garantendo altresì che la gestione dei servizi idrici avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario;

- nelle more della definizione, da parte dell’Autorità, della tariffa sociale del servizio idrico integrato - ai sensi dell’articolo 25 del d.d.l. “Collegato alla legge di stabilità 2014”, attualmente all’esame del Parlamento - sia opportuno consentire al gestore il mantenimento del Fondo di solidarietà istituito con Delibera della Conferenza dei Sindaci 6/10, nelle modalità e con le compensazioni proposte dall’Ente d’Ambito in oggetto;
- non possa essere accolta la proposta di ammettere in tariffa conguagli - relativi all’anno 2012 - riconducibili al sostenimento di costi derivanti da problemi di potabilità delle fonti di approvvigionamento, atteso che l’Allegato A alla deliberazione 199/2014/E/IDR, al punto 5.6, richiede espressamente l’esatta quantificazione dei “*costi delle misure alternative adottate* [per garantire un adeguato servizio sostitutivo della fornitura di acqua potabile], *al fine del relativo storno dai costi operativi in sede di approvazione tariffaria*, rinviando all’Ente d’Ambito le necessarie modifiche in ordine al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione in oggetto e alla copertura dei relativi costi efficienti di investimento e di esercizio;
- a seguito della riallocazione dei conguagli operata dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale – Roma e tenendo conto della rettifica che occorre apportare agli stessi sulla base delle motivazioni di cui al precedente alinea, sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell’Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all’art. 29 dell’Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, il cui riconoscimento in tariffa viene previsto successivamente al 2015;
- con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013, nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, appare opportuno riconoscere, in via provvisoria, i valori già risultanti dall’applicazione del MTT medesimo e già oggetto di approvazione da parte dell’Autorità con deliberazione 141/2014/R/IDR, prevedendo che l’eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi;
- per quanto concerne l’inserimento in tariffa dei costi sostenuti nell’anno 2012 per il trasporto dei reflui su gomma, sulla base degli atti e dei documenti trasmessi dall’Ente d’Ambito in oggetto, sia necessario acquisire ulteriori elementi istruttori relativi - per ciascun evento che ha reso necessario il trasporto di reflui su gomma - alla causa e alla durata del medesimo, al dettaglio delle spese sostenute, alle singole decisioni all’uopo assunte dai competenti organi giurisdizionali nonché ai correlati regimi di responsabilità del gestore, accogliendo solo provvisoriamente la proposta del medesimo Ente d’Ambito di riconoscere tali importi, nelle more del completamento dei citati approfondimenti;
- la proposta di modifica dell’articolazione tariffaria approvata dall’Ente d’Ambito debba essere accolta con prescrizioni, rendendola in particolare conforme al disposto dell’art. 39 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevedendo il mantenimento dell’isoricavo in base ai volumi 2013 effettivamente rilevati, fermo restando che

l'Autorità si riserva di verificare in sede applicativa il rispetto dei criteri stabiliti dal menzionato art. 39;

- possa essere accolta la proposta di rettifica del valore della componente *FoNI* relativa all'annualità 2013, atteso che la stessa non comporta una modifica dei valori del VRG e del moltiplicatore tariffario già approvati per il biennio considerato dal MTT

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento al periodo 2014-2015 considerato dal MTI, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, proposto dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore *g*, proposti dal medesimo Ente d'Ambito di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, disponendo per la relativa gestione l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
3. di esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua delle componenti a conguaglio, di cui all'art. 29 dell'Allegato A della deliberazione 643/2013/R/IDR, prevista in tariffa successivamente al 2015;
4. di prevedere, ai sensi della deliberazione 204/2014/R/IDR, che - con riferimento ai conguagli relativi agli anni 2012 e 2013 - nelle more della definizione dei contenziosi pendenti relativi al citato biennio e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, siano riconosciuti, in via provvisoria, i valori risultanti dall'applicazione del MTT medesimo e già oggetto di approvazione da parte dell'Autorità con deliberazione 141/2014/R/IDR, e di prevedere che il relativo eventuale conguaglio finale sia determinato a seguito della definizione dei citati contenziosi pendenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni